



Città di Gallipoli

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: *Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022*

L'anno 2022, il giorno 29 del mese aprile alle ore 08:30, nella sala consiliare del Comune di GALLIPOLI, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^{aa} convocazione.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Avv. Antonio SCRIMITORE.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

1	Minerva Stefano	P	A	10	Veneri Corrado	P	A
2	Abate Gianpaolo	Sì		11	Spada Matteo	Sì	
3	Boellis Davide	Sì		12	Guglielmetti Salvatore		Sì
4	Solidoro Rosario	Sì		13	Cataldi Assunta		Sì
5	Nazaro Cosimo	Sì		14	Fasano Flavio	Sì	
6	Padovano Giancarlo		Sì	15	Russo Antonella		Sì
7	Cataldi Antonio	Sì		16	Barba Antonio	Sì	
8	Ghiaccio Ugo	Sì		17	Benvenga Daniele		Sì
9	Piteo Antonio	Sì					

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Solidoro Rosario il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, li 26/04/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Alessandro Caggiula

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli, li 26/04/2022

Il Dirigente del Settore Finanziario
f.to Caggiula Alessandro

Il Presidente apre la discussione sul punto di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, commi 639 e ss., della legge n. 147/2013, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma dell'imposizione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, articolata in tre distinti prelievi ovvero l'imposta municipale propria, relativa alla componente patrimoniale, la tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, il tributo su servizi indivisibili, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- in particolare, l'art. 1, commi 641-668, della legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, contiene la disciplina del tributo sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668, della legge n. 147/2013 e in particolare:

- il comma 652 secondo cui *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;
- il comma 653 secondo cui *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- il comma 654 secondo cui *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- il comma 654-bis secondo cui *“Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”*;
- il comma 655 ai sensi del quale *“Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni*

scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”;

- *il comma 683 secondo cui “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

Visti altresì:

- l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”* (lett. f);
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, con cui sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato *“dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, recante *Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*, che delinea il contenuto minimo da riportare nell'avviso di pagamento, a fini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- la Deliberazione n. 52/2020/RIF del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020 di ARERA, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

Osservato che da ultimo:

- ARERA, con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – di seguito denominato MTR-2 – con

cui ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;

- la medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale – 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- in base all'art. 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo altresì che:
 - sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);
 - il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3);
 - la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4);
 - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5);
 - l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7);
 - fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del

- servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8);
- all'art. 8 della delibera *de qua* viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art. 7, comma 1, predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità;
 - inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, l'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2;

Richiamata la determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 di ARERA;

Dato atto che:

- allo stato, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gallipoli, risulta definito e/o operativo l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), quale ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011;
- il Comune di Gallipoli, in data 9 febbraio 2022, ha trasmesso ad AGER la documentazione necessaria ad approvare il Piano Finanziario, mentre il soggetto gestore dei servizi di igiene urbana (RTI GIAL PLAST Srl – Ditta Colombo Biagio Srl) ha provveduto per proprio conto;
- la procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario 2022-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (ex art. 7 della Delibera n. 363/2021);

Constatato che:

- ad esito del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Delibera n. 363/2021 di ARERA, con determinazione n. 135 del 23 aprile 2022, l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO), denominato AGER, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto all'approvazione e validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del Comune di Gallipoli, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati nell'art. 28 del MTR-2;
- con la sopra citata determina, l'Ente di Governo d'Ambito ha stabilito una Tariffa complessiva riconosciuta, al lordo delle entrate ex art. 1.4 della Determina ARERA n. 02/DRIF/2020, di euro 7.917.229,00;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 23/2022, ha preso atto della sopra citata determina n. 135/2022 di AGER di approvazione e validazione del PEF del Comune di Gallipoli per il periodo 2022-2025;

Osservato inoltre che, ai fini TARI, occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire in ragione di quanto disposto dalla legge n. 147/2013 e s.m.i. nonché dalle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Tenuto conto che:

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- con le tariffe approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe e pertanto, a tal riguardo, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
 - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;
- ai sensi dell'art. 57-*bis* del D.L. n. 124/2019 e s.m.i, i Comuni continuano ad applicare i coefficienti della TARI indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- ai fini dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, occorre adottare il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- la superficie assoggettabile al tributo resta costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;

Dato atto che:

- secondo le *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 28 gennaio 2022 *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente"*;
- nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che *"con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le*

valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A)" per cui "per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR – 2)";

Esaminato il Piano economico finanziario, in allegato alla presente, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato da AGER, in qualità di ETC, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 pari ad euro 7.917.229,00 ed una tariffa finale di euro 7.399.229,00, così ripartita:

- COSTI FISSI 3.256.870,00
- COSTI VARIABILI 4.142.359,00

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe:

- viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- in particolare, l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, prevede che *"ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. 2. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale e organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. 4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria";*

Dato atto che:

- la determinazione delle tariffe TARI, destinate alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana, si basa su fasi di individuazione e classificazione dei costi del servizio, di suddivisione dei costi tra costi fissi e costi variabili, di ripartizione di questi in quote imputabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- le utenze sono quindi suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione prevista dal D.P.R. n. 158/1999 e approvata con regolamento comunale;

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate. Nella specie, l'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 prevede espressamente che "1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 2. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- per regola generale dell'azione amministrativa, tale procedimento deve avvenire entro i termini naturali dell'uso proporzionato, ragionevole e adeguato della discrezionalità tecnico-amministrativa. Ne discende che il concreto esercizio della discrezionalità deve essere positivamente orientato ad una ragionevole graduazione mediante congrue ripartizioni tariffarie, pur sempre in rapporto all'effettivo e oggettivo carico di rifiuti prodotti;
- resta ferma tuttavia la possibilità, normativamente prefigurata all'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, di favorire, anche per ragioni di ordine sociale, le utenze domestiche con conseguente attribuzione alle utenze non domestiche, al netto del dato meramente proporzionale, come tale suscettibile di ampia ed elastica valorizzazione, di eventuali costi non addebitati alle prime (cfr. Cons. Stato, sent. n. 5809/2019; Cass., sent. 28 febbraio 2018, n. 4600);
- ai fini di una corretta ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, si procede all'applicazione del metodo differenziale che segue pedissequamente i dettami delle Linee guida del D.P.R. n. 158/1999. In particolare, si stima la produzione attesa di rifiuto da parte delle Utenze non Domestiche in funzione della superficie delle stesse e dei coefficienti kd applicati;
- dal prodotto della superficie complessiva delle Und per la produttività (kd) si ottiene la stima del monte rifiuti prodotto dalle singole categorie di Utenze non domestiche nonché la stima totale del rifiuto prodotto dalle stesse, da assumere poi a parametro per fissare la ripartizione tra UD e UND;
- come illustrato nel testo allegato, sulla base dei dati dei rifiuti solidi urbani complessivamente prodotti nel 2020 nel Comune di Gallipoli – dato rilevabile dall'Osservatorio regionale sui rifiuti e assunto a valore di riferimento da AGER ai fini della validazione del PEF – il rapporto della produzione attesa delle UnD sul rifiuto totale è pari al 47,10 per cento. Sul punto tuttavia, atteso che il dato tiene conto del totale dei rifiuti urbani prodotti nel 2020 (che viceversa nel 2021 registra una inversione di tendenza con conseguente minore incidenza delle UND), si ritiene opportuno confermare la medesima ripartizione dei costi tra UD e UND applicata lo scorso anno, allo scopo di evitare uno scompenso della tariffa tra la parte domestica e le attività produttive senza tuttavia pregiudicare i nuclei familiari;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 29 del 30 giugno 2021, avente ad oggetto *Presa d'atto della Determina Ager n. 211 del 23/06/2021 e della allegata relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per l'anno 2021 per il Comune di Gallipoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato;*
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30 giugno 2021 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (*Ka, Kb, Kc, Kd*) applicati, del *Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)* per l'anno 2022, riportata nel testo allegato alla presente, a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2022 non eccede quello relativo all'anno 2021, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4 del MTR-2, come verificato e validato dall'ente di governo d'ambito (EGATO) con la determina n. 135/2022;
- ai sensi dell'art. 4.6 della medesima deliberazione, *"In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi"*;

Verificato inoltre che, anche per il corrente anno, il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 rende opportuno adottare misure di favore in materia di TARI a favore delle utenze non domestiche;

Esaminati sul punto:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, secondo cui *"le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 (...) confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato"*;
- la FAQ n. 43 della RGS del 31 gennaio 2022 secondo cui *"l'articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Possono, quindi, essere utilizzate entro il 31.12.2022 le seguenti risorse: Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali anni 2020 e 2021: a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso: per le finalità cui sono state assegnate. Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del D.L. n. 4/2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il*

fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale). Inoltre, per il termine di utilizzo del "Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017", si rimanda alla FAQ n. 4 pubblicata dall'Agenzia per la coesione territoriale (FAQ-SNAI.pdf (agenziacoesione.gov.it)). Ciò posto, le risorse del richiamato Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate - a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022. Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l'anno 2020 sia per l'anno 2021, l'eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31.12.2022 sarà oggetto di certificazione da trasmettere ai sensi del richiamato comma 3 dell'articolo 13 del D.L. n. 4/2022";

Preso atto che delle somme assegnate ex art. 106 del D.L. n. 34/2020, risulta non utilizzata la somma residua di importo circa pari ad euro 170.000,00;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sostegno a beneficio di talune attività produttive maggiormente colpite dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo riduzioni percentuali da applicare alla parte variabile della tariffa;

Dato atto che in ogni caso:

- ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 e smi, *"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";*
- ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";*
- la definizione e le modalità di attuazione delle eventuali riduzioni devono confluire nel corpo del regolamento per la disciplina della TARI ovvero nella deliberazione di determinazione delle tariffe per l'anno 2022;
- le valutazioni di competenza di questo Ente devono tendere a considerare l'effettivo carico fiscale gravante sulle attività nonché a definire un sistema di agevolazioni che assicuri l'efficacia delle stesse nei confronti delle attività colpite dalla crisi;
- per quel che concerne la copertura finanziaria delle agevolazioni in rassegna, la stessa viene garantita dalla quota residua non utilizzata del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali 2020, confluita nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, così come previsto dalla FAQ 43/2022 della RGS;

Ritenuto quindi opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere misure di sostegno in favore di talune attività produttive maggiormente colpite dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID-19, mediante istituzione delle seguenti riduzioni percentuali da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche, purché già attive all'inizio del periodo di imposta:

- a) riduzione sia della quota fissa sia della quota variabile della tariffa, nella misura del 20 per cento su base annua, per le seguenti attività: *Musei, biblioteche, scuole, associazioni; Cinematografi e teatri; Impianti sportivi; Campeggi; Alberghi con ristorante; Alberghi senza ristorante; Negozi di abbigliamento, calzature, libreria; Discoteche, night club;*

Ritenuto di precisare inoltre che:

- le riduzioni di cui al punto precedente saranno applicate direttamente d'ufficio nella rata di saldo e conguaglio, da emettersi dopo il 1° dicembre dell'anno di riferimento e con scadenza 31 gennaio dell'anno successivo;
- alcuna riduzione sarà riconosciuta in favore delle utenze non domestiche non riportate nei punti precedenti;

Preso atto inoltre che:

- ai sensi dell'art. 57-*bis*, comma 2, del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ***“L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”***;
- allo stato attuale, non è stato pubblicato il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre l’Autorità di regolazione, già con propria deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, ha stabilito all’art. 3 che gli enti locali, nelle more della definizione della disciplina di cui all’art. 57-*bis* del D.L. n. 124/2019, potevano riconoscere, per l’anno 2020, un’agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate, in possesso delle medesime condizioni prescritte per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;
- anche per il corrente anno, l’Amministrazione riconosce il bonus sociale in favore delle Utenze domestiche in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del *Regolamento per l’applicazione della TARI*, approvato con deliberazione di C.C. n. 26/2020 e smi;

Visti:

- l’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, secondo cui ***“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi***

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del D.L. n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, secondo cui ***“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;***
- l'art. 13, comma 5-*bis*, del D.L. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, secondo cui *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;*

Visti altresì:

- l'art. 138, comma 1, del D.L. n. 34/2019 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 683-*bis*, della legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013 e l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-*bis* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia”;*

Richiamati:

- l'art. 13, commi 15 e 15-*ter*, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui *“15. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021. (...) 15-ter. **A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno,***

dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012 con cui è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, dalla nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale dedicato;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2014, prot. 4033, con cui sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Vista l'articolazione tariffaria della TARI, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, predisposta per il periodo di imposta 2022;

Richiamato altresì l'art. 30 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI) secondo cui " 1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997. 2. Il Comune provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, all'invio ai contribuenti di due avvisi di pagamento nel corso dell'anno: · un avviso relativo all'acconto TARI nella misura del 80 per cento del quantum dovuto, determinato mediante applicazione delle tariffe approvate per l'anno precedente, oltre al tributo provinciale; · un avviso relativo al saldo TARI, da emettersi dopo il 1° dicembre di ciascun anno, calcolato a conguaglio sulla base delle tariffe approvate per il periodo di imposta di riferimento";

Richiamati:

- le *Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe* della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le precedenti deliberazioni inerenti all'approvazione delle tariffe relative al tributo sui rifiuti;
- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di C.C. n. 26/2020 e smi;
- lo Statuto comunale;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del servizio interessato, ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239, comma

1, *lett. b)*, del D. Lgs. n. 267/2000, in data 27 aprile 2022, al prot. 26429/2022;

con voti favorevoli 10, astenuti 1 (Barba),

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1) DARE ATTO che con deliberazione di C.C. n. 23/2022 si è preso atto della determina n. 135 del 23 aprile 2022, adottata da AGER e acquisita da questo ente in pari data, al prot. 25955/ 2022, con cui l'ETC ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario del Comune di Gallipoli del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della deliberazione n. 363/2021 – ARERA, nonché della relativa relazione allegata;

2) APPROVARE quindi per l'anno 2022, in base al sopra citato Piano Economico Finanziario e ai relativi allegati, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, in allegato al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, comprensive dei coefficienti (*Ka, Kb, Kc, Kd*) applicati;

3) STABILIRE, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del *Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI)*, per il solo periodo di imposta 2022, in considerazione della situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID-19, l'istituzione delle seguenti riduzioni percentuali da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche, purché già attive all'inizio del periodo di imposta:

- riduzione sia della quota fissa sia della quota variabile della tariffa, nella misura del 20 per cento su base annua, per le seguenti attività: riduzione sia della quota fissa sia della quota variabile della tariffa, nella misura del 20 per cento su base annua, per le seguenti attività: *Musei, biblioteche, scuole, associazioni; Cinematografi e teatri; Impianti sportivi; Campeggi; Alberghi con ristorante; Alberghi senza ristorante; Negozi di abbigliamento, calzature, libreria; Discoteche, night club;*

4) STABILIRE altresì che:

- le riduzioni di cui al punto precedente saranno applicate automaticamente d'ufficio nella rata di saldo e conguaglio, da emettersi dopo il 1° dicembre dell'anno di riferimento e con scadenza 31 gennaio dell'anno successivo;
- alcuna riduzione sarà riconosciuta in favore delle utenze non domestiche non riportate nei punti precedenti;

5) DARE ATTO che:

- la copertura finanziaria delle agevolazioni in rassegna, stimata in complessivi ca. euro 169.000,00, viene garantita dalla quota non utilizzata del fondo funzioni fondamentali 2020 (cfr. FAQ 43 della RGS del 31 gennaio 2022), confluita nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione. Il minore gettito derivante dal riconoscimento del bonus sociale trova invece copertura con risorse di bilancio a valere sugli stanziamenti finalizzati al sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno;
- per l'effetto, si provvederà alla relativa variazione di bilancio nella prossima seduta utile (e comunque entro e non oltre i termini previsti per l'assestamento e la salvaguardia degli equilibri), ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 5-*bis*, del D.L. n. 4/2022;

6) QUANTIFICARE in ca. euro 7.399.229,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), al

netto del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) al 5 per cento, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

7) DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del vigente *Regolamento comunale per l'applicazione della TARI*, la sezione Tributi è autorizzata all'emissione diretta degli avvisi di liquidazione dell'acconto del tributo (in tre rate) mediante modello di pagamento unificato ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (cd. F24);

8) AUTORIZZARE nel contempo, il medesimo ufficio comunale all'emissione diretta – dopo la data del 1° dicembre 2022 - degli avvisi di liquidazione del tributo a saldo e conguaglio, aventi scadenza 31 gennaio 2023, con la specificazione che la stessa dovrà tener conto dell'agevolazione eventualmente dovuta in ragione di quanto previsto ai precedenti punti 3 e 4 della presente deliberazione;

9) DISPORRE la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale dedicato nel rispetto dei termini fissati dall'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.

Quindi, con separata votazione che registra **voti favorevoli 10, astenuti 1 (Barba)**,

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

IL Presidente del Consiglio
F.to Solidoro Rosario

Il Segretario Generale
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal al 01/01/0001 all'albo pretorio
del Comune.

Gallipoli,

F.to **Il Messo comunale**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- E' divenuta esecutiva il 29/04/2022 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 29/04/2022

Il Segretario Generale
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.